



# COMUNE DI MEOLO

Provincia di Venezia

Settore Tecnico - Servizio Ecologia ed Ambiente

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

*(Comune designato Zona parzialmente Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola)*

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 26.9.2008  
Parere di conformità della Regione del Veneto prot. 636951 del 1.12.2008  
Adeguato con deliberazione della Giunta Municipale n. 16 del 29.1.2009*

**Art. 1**  
(Premesse)

1. Il presente Regolamento detta le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal D.M. 7.4.2006, così come recepito in ambito regionale dalla D.G.R. 7.8.2006, n. 2495 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

3. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale.

**Art. 2**  
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:

- a. «**effluenti di allevamento**»: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;
- b. «**liquami**»: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:
  - 1. i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
  - 2. i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
  - 3. le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
  - 4. le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'allegato I, tabella 3;
  - 5. i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati. Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono da considerare come liquami; qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo III dell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006.
- c. «**letami**»: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:
  - 1. le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
  - 2. le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
  - 3. le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'allegato I, tabella 3;
  - 4. i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
- d. «**zona agricola**»: qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

- e. «**utilizzo**»: qualsiasi attività di conferimento di effluenti di allevamento sul suolo e negli strati superficiali del suolo agricolo;
- f. «**accumulo temporaneo**»: deposito temporaneo di letame idoneo all'impiego, effettuato in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione;
- g. «**codice di buona pratica agricola**» (CBPA): il codice di cui al decreto 19.4.1999 del Ministro per le politiche agricole.

### **Art. 3**

#### *(Modalità di utilizzazione e distribuzione agronomica degli effluenti di allevamento)*

1. Le quantità di effluenti di allevamento utilizzati sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.

2. Nelle zone del territorio comunale non designate vulnerabili da nitrati di origine agricola è vietato l'utilizzo dei **liquami** dal 15 dicembre al 15 febbraio.

3. Nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola (come delimitate dalla Delibera Consiglio Regionale del Veneto n. 23 del 7.5.2003) è vietato:

- a. l'utilizzo di **liquami** dall'1 novembre a fine febbraio;
- b. L'utilizzo del **letame** dal 15 novembre al 15 febbraio.

4. In ogni caso l'utilizzo degli effluenti di allevamento deve assicurare:

- a. L'interramento diretto mediante iniezione ovvero spargimento e aratura, che garantiscano la incorporazione nel terreno entro le 24 ore successive, al fine di ridurre al minimo le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli.
- b. il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- c. l'uniformità di applicazione degli effluenti;
- d. la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei;
- e. l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera.

5. Nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola oltre alle disposizioni elencate al comma precedente, l'utilizzo degli effluenti di allevamento deve assicurare:

- c. la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. 217/06, conformemente a quanto riportato sul C.B.P.A.;
- d. l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del C.B.P.A.;

6. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel C.B.P.A., oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

7. L'utilizzo degli effluenti di allevamento è vietato in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in

ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

#### **Art. 4**

*(determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento che possono essere utilizzati agronomicamente)*

1. E' ammessa l'utilizzazione degli effluenti di allevamento con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (D.M. 7.4.2006) e regionale (D.G.R. n. 2495/06 e successive modifiche ed integrazioni) delle seguenti quantità massime:

#### **A) Zone, nell'ambito del territorio comunale, non designate Vulnerabili da Nitrati di Origine Agricola**

- a. 340 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) degli effluenti di allevamento. Tale quantitativo si ritiene comprensivo degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo;
- b. dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di utilizzo, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture e comunque nei limiti di 340 kg di azoto per ettaro per anno;

#### **B) Zone, nell'ambito del territorio comunale, designate Vulnerabili da Nitrati di Origine Agricola**

- a. 170 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) degli effluenti di allevamento.
- b. dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di utilizzazione, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, e comunque nei limiti di 170 kg di azoto per ettaro per anno;

#### **Art. 5**

*(limiti di utilizzo degli effluenti di allevamento)*

1. Così come riportato nell'art. 4 della D.G.R. n. 2495/2006, l'utilizzo dei **letami** è vietato nelle seguenti situazioni:

- a. sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
- b. nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c. nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- d. nelle zone di tutela assoluta (decreto legislativo n. 152/2006);
- e. entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- f. sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;

g. sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla D.G.R. 9.8.2005, n. 2241.

2. L'utilizzo dei **liquami**, oltre che nei casi come di sopra riportati, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a. entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- b. nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- c. per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come delimitati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada);
- d. nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- e. in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- f. dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- g. su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- h. sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla D.G.R. 9.8.2005, n. 2241.

## **Art. 6** (*accumulo*)

1. Gli allevamenti zootecnici che producono effluenti, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 7.8.2006, n. 2495.

2. L'accumulo temporaneo sul suolo non è ammesso a distanza inferiore a:

- a. 5 metri dalle scoline;
- b. 20 m dalle abitazioni sparse;
- c. 100 m dal limite dei centri abitati come delimitati ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada;
- d. 5 m dalle strade;
- e. 20 m dai corpi idrici e 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali.

3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 25 della D.G.R. n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

- a. il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
- b. l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri e la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 mq., in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ettari.

4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

**Art. 7**

*(Trasporto degli effluenti di allevamento)*

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento al di fuori della viabilità aziendale deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

**Art. 8**

*(Sanzioni)*

1. Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si applicano le sanzioni amministrative di seguito riportate, con le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981, n. 689:

| <b>descrizione norma violata</b> | <b>Sanzione minima<br/>(€)</b>   | <b>Sanzione<br/>massima<br/>(€)</b> |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| art. 3, comma 2, lettera a)      | 200,00   | 2.000,00                            |
| art. 3, comma 2, lettera b)      | 100,00   | 1.000,00                            |
| art. 3, comma 3, lettera a)      | 400,00   | 4.000,00                            |
| art. 3, comma 3, lettera b)      | 200,00   | 1.000,00                            |
| art. 3, comma 4                  | 200,00   | 1.000,00                            |
| art. 3, comma 5                  | 300,00   | 2.000,00                            |
| art. 3, comma 6                  | 300,00   | 2.000,00                            |
| art. 3, comma 7                  | si applicano le sanzioni relative alle corrispondenti violazioni di cui all'art. 3 commi 2 e 3 |                                     |
| art. 4, comma 1, lettera A)      | 200,00   | 2.000,00                            |
| art. 4, comma 1, lettera B)      | 300,00   | 3.000,00                            |
| art. 5, comma 1                  | 100,00   | 1.000,00                            |
| art. 5, comma 2                  | 200,00   | 2.000,00                            |
| art. 6, comma 1                  | 500,00   | 5.000,00                            |
| art. 6, commi 2, 3 e 4           | 200,00   | 1.000,00                            |
| art. 7                           | 100,00   | 1.000,00                            |

**Art. 9**

*(diffusione)*

1. L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede ad affliggerlo all'Albo Comunale. E' data

facoltà all'Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

**Art. 10**

*(entrata in vigore)*

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune si obbliga di adottare eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura e ad ARPAV – Servizio Osservatorio suolo e rifiuti.

2. Il presente regolamento, la cui entrata in vigore avverrà tramite pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione del Veneto, abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.